

Prot. n. 2078/P
Roma, 13 aprile 2004

OGGETTO: Chiarimenti sulle ONLUS e sulle cd. "ONLUS di diritto".

A seguito delle perplessità manifestate da alcuni UU.PP., si ritiene opportuno fornire chiarimenti in merito al trattamento delle formalità presentate dalle ONLUS e dalle cd. "ONLUS di diritto".

- ONLUS -

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, n. 266 (pubblicato sulla G.U. n. 218 del 19.09.03) è stato adottato il regolamento concernente i controlli relativi alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del D.lgs. 7 dicembre 1997, n. 460.

L'iscrizione all'Anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), istituita presso l'Agenzia delle entrate, avviene previa comunicazione degli interessati alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate.

L'iscrizione dà diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate.

L'ONLUS perde il diritto ai benefici fiscali stabiliti dal D.Lgs. 460/97 dal giorno della cancellazione dall'anagrafe.

Come è noto, le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS sono:

- esenzione dall'imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti;
- I.P.T. in misura fissa (o esenzione, se deliberata dalle province) per gli atti costitutivi o modificativi dello statuto e per la trascrizione di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e di atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento.

Gli emolumenti ACI vanno corrisposti.

A corredo delle richieste di formalità, per usufruire dei predetti benefici fiscali, l'ONLUS dovrà presentare la seguente documentazione:

- attestazione rilasciata dall'Anagrafe unica delle ONLUS oppure idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione (di cui si allega modello n. 1) contenente oltre all'indicazione che l'ONLUS è iscritta all'Anagrafe unica anche l'indicazione della data di effettuazione della comunicazione dell'esercizio dell'attività oggetto dell'ONLUS alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate;
- dichiarazione (di cui si allega modello n. 2) dalla quale si evinca che il veicolo verrà utilizzato entro due anni dall'acquisto direttamente per lo svolgimento dell'attività dell'ONLUS. Tale dichiarazione è necessaria, solo per gli atti traslativi, in aggiunta alla documentazione di cui al punto 1), per beneficiare dell'I.P.T. in misura fissa.

- C.D. ONLUS di diritto -

Si rammenta che sono considerate in ogni caso ONLUS, le cosiddette "ONLUS di diritto", cioè:

- gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- le organizzazioni non governative riconosciute idonee, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che risultino iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;
- i consorzi che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.

Le cd. "ONLUS di diritto" sono esonerate dalla presentazione della comunicazione alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate e godono delle agevolazioni previste per le ONLUS, fatte salve le previsioni di maggior favore.

Si reputa opportuno rammentare i benefici fiscali di cui godono le cd. ONLUS di diritto e la documentazione che devono allegare alle richieste di formalità per poterne usufruire.

Organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri regionali delle province autonome di Trento e Bolzano:

AGEVOLAZIONI:

Sono previste condizioni di maggior favore rispetto alle ONLUS (art. 8 della L. 266/91):

a) esenzione da ogni imposta in caso di donazioni ed attribuzioni di eredità o di legato;

- b)** esenzione dall'imposta di bollo e dall'I.P.T. per gli atti costitutivi e per le operazioni diverse dalle successioni e donazioni connesse allo svolgimento dell'attività degli organismi di volontariato;
- c)** esenzione dall'imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti.
Gli emolumenti ACI vanno corrisposti.

DOCUMENTAZIONE:

- a)** attestazione rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma di iscrizione nel registro regionale o provinciale oppure idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione (di cui si allega modello n. 3);
- b)** dichiarazione (di cui si allega modello n. 2) dalla quale si evinca che il veicolo verrà utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'organismo di volontariato. Tale dichiarazione è necessaria, in aggiunta alla documentazione di cui al punto 1), per beneficiare dell'esenzione dall'I.P.T. per le operazioni diverse delle successioni e donazioni connesse allo svolgimento dell'attività degli organismi di volontariato.

Organizzazioni non governative riconosciute idonee, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49:

AGEVOLAZIONI:

Agevolazioni cui hanno diritto le ONLUS (cfr. sezione ONLUS).
Gli emolumenti ACI vanno corrisposti.

DOCUMENTAZIONE:

- a)** copia del decreto del Ministro degli affari esteri di riconoscimento dell'idoneità oppure idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione (di cui si allega modello n. 4);
- b)** dichiarazione (di cui si allega modello n. 2) dalla quale si evinca che il veicolo verrà utilizzato entro due anni dall'acquisto direttamente per lo svolgimento dell'attività dell'organizzazione non governativa. Tale dichiarazione è necessaria, solo per gli atti traslativi, in aggiunta alla documentazione di cui al punto 1) per beneficiare dell'I.P.T. in misura fissa.

Cooperative Sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che risultino iscritte nella "Sezione Cooperazione Sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 1577/1947 e successive modificazioni nonché consorzi che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali:

AGEVOLAZIONI:

Agevolazioni cui hanno diritto le ONLUS (cfr. sezione ONLUS).
Gli emolumenti ACI vanno corrisposti.

DOCUMENTAZIONE:

- a)** attestazione rilasciata dall'Ufficio territoriale del Governo di iscrizione nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, in attesa dell'attuazione del D.Lgs. 220/2002 che ha istituito l'Albo nazionale degli enti cooperativi oppure idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione (di cui si allega modello n. 5);
- b)** dichiarazione (di cui si allega modello n. 2) dalla quale si evinca che il veicolo verrà utilizzato entro due anni dall'acquisto direttamente per lo svolgimento dell'attività della cooperativa sociale/consorzio. Tale dichiarazione è necessaria, solo per gli atti traslativi, in aggiunta alla documentazione di cui al punto 1), per beneficiare dell'I.P.T. in misura fissa.

Omissis
IL DIRIGENTE
Carla Carrera

NOTE

ONLUS. L'iscrizione all'Anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), istituita presso l'Agenzia delle entrate, avviene previa comunicazione degli interessati alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate e dà diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal DLG n. 460/1997:

- esenzione dall'imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti;
- IPT in misura fissa (o esenzione, se deliberata dalle province) per gli atti costitutivi o modificativi dello statuto e per la trascrizione di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e di atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento.

Vanno corrisposti gli emolumenti ACI e presentata specifica documentazione a corredo delle richieste di formalità per usufruire dei benefici fiscali. C.D. ONLUS DI DIRITTO. Sono considerate ONLUS (e quindi con le stesse agevolazioni, salve previsioni di maggior favore) le cosiddette "ONLUS di diritto" (esonerate dalla presentazione della comunicazione alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, dovendo comunque allegare, alle richieste di formalità, specifica documentazione):

- gli organismi di volontariato di cui alla legge n. 266/91, iscritti nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- le organizzazioni non governative riconosciute idonee, ai sensi della legge n. 49/87;
- le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al DLG n. 1577/47 e successive modificazioni;
- i consorzi che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.